

a destinare risorse: all'aumento degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza; alla riqualificazione degli interventi in loro favore, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei minori immigrati vittime di violenza nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali; a procedere, in conformità agli orientamenti emersi nella Conferenza di Vienna del 1999, alla creazione di una banca dati comune di immagini pedofile a livello regionale, nazionale e internazionale, che sia accessibile esclusivamente alle forze dell'ordine e agli inquirenti, al fine di facilitare la loro attività di ricerca e di investigazione;

a promuovere le più opportune iniziative nei confronti delle aziende produttrici e degli *internet service provider* nazionali per la adozione di un codice deontologico — o di strumenti equivalenti — per realizzare la loro migliore collaborazione nell'opera di contrasto all'uso criminale di reti telematiche, soprattutto con riferimento ai reati legati alla pedofilia, alla pedopornografia e allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché per impegnare le aziende di *provider* come di *software* e *hardware* a mantenere, per almeno un anno, i dati di accesso alla rete mettendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, e ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete;

a continuare nell'azione di collaborazione internazionale di contrasto alla diffusione e alla commercializzazione di materiale pedopornografico, promuovendo e accogliendo ogni iniziativa che agevoli la persecuzione dei reati descritti nella legge 269 del 1998, anche quando questi reati sono commessi all'estero ed agendo, anche in sede extracomunitaria, per l'adozione di accordi che rendano più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di detti reati e delle attività criminose ad essi collegati;

a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e di informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per gli operatori, per le famiglie, le organizzazioni non governative;

a prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi e ad istituire, coordinare e sostenere apposite linee di emergenza e di informazione;

a presentare al Parlamento la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 269 del 1998 nella giornata del 20 novembre, giornata nazionale dei diritti dell'infanzia promossa dalle Nazioni Unite, unendo alla stessa la presentazione del piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a riferire periodicamente alla commissione parlamentare per l'infanzia e alle altre commissioni permanenti competenti sulle iniziative di volta in volta adottate in attuazione delle leggi 269 del 1998 e 66 del 1996, nonché in attuazione di tutte le decisioni adottate o che saranno adottate in sede di Unione europea.

(1-00022) «Lucidi, Capitelli, Montecchi, Innocenti, Bonito, Finocchiaro, Ruzzante, Carboni, Crucianelli, Grillini, Kessler, Leoni, Mancini, Siniscalchi, Giacco, Bolognesi, Pisa».

(23 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, segnatamente agli articoli 34, 35 e 36, impegna gli Stati a proteggere il fanciullo contro ogni forma di «sfruttamento e di violenza sessuale», nonché ad impedire il rapimento, la vendita o la tratta dei fan-

ciulli e « ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto »;

in attuazione della suddetta Convenzione di New York è stata istituita, con legge 23 dicembre 1997, n. 451, la commissione parlamentare per l'infanzia che ha, tra i suoi compiti istituzionali, proprio quello di valutare la rispondenza della legislazione della Convenzione nazionale alla normativa dell'Unione europea e ai diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo;

la legge 3 agosto 1998, n. 269, ha introdotto nell'ordinamento giuridico norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, come nuove forme di riduzione in schiavitù, con ciò dando attuazione ai citati articoli della Convenzione di New York;

attraverso un'indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione di New York e l'elaborazione di due identiche risoluzioni approvate in data 7 febbraio 2001, la commissione parlamentare per l'infanzia nella XIII legislatura ha offerto al Parlamento e al Governo approfondimenti utili a definire le linee di azione per contrastare la pedofilia intesa sia come violenza sessuale sia come sfruttamento e abuso dei minori a fini commerciali;

la commissione parlamentare per l'infanzia, ricostituitasi nella XIV legislatura, intende promuovere un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori anche in vista del prossimo impegno internazionale che si svolgerà a Yokohama, in Giappone, che farà il punto, sul piano internazionale, dei progressi compiuti su questo tema a 5 anni dalla Convenzione di Stoccolma del 1996, che ha rappresentato la prima presa di posizione mondiale su questa materia;

la figura del pedofilo è associabile anche a quella di un malato di mente oltre che a quella di un comune delinquente;

impegna il Governo

a incrementare la formazione di base nei confronti di tutti coloro che si occupano di bambini, in particolare del personale scolastico, per il riconoscimento dei primi segnali di disagio del bambino maltrattato e la formazione specialistica per gli operatori cui è demandato il compito di diagnosticare il maltrattamento e prendere in carico la vittima e la famiglia. A tale scopo sarebbe necessario individuare opportune modalità di collaborazione con le aziende sanitarie locali, al fine di assicurare forme di presenza di *equipes* medico sociali nelle scuole in funzione di prevenzione, assistenza e tempestiva percezione del disagio;

a organizzare servizi integrati in rete tra le diverse realtà che a vario titolo si occupano di bambini e delle loro famiglie (servizi socio-assistenziali, sanitari, scolastici, uffici giudiziari, privato sociale) con l'adozione di protocolli d'intesa e la condivisione di modelli operativi per un lavoro comune sui casi;

a valutare l'opportunità di prevedere un trattamento terapeutico individuale per la persona che ha commesso reati o che si ritenga in procinto di commetterne di nuovi, che la aiuti a gestire in modo non violento la propria psicopatologia;

a prevedere un altresì valido trattamento per il recupero delle vittime delle violenze, per le quali si dovrebbe assicurare un ascolto protetto ed individuare un percorso di recupero chiaro, lineare ed integrato con l'intervento di tutti gli operatori competenti;

a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo per i *provider* di conservare i dati di accesso alla rete per almeno un anno, salvo che l'autorità giudiziaria, con riferimento a specifiche indagini, non chieda che tali dati siano conservati per un periodo di tempo superiore;

a prevedere sgravi fiscali per i *provider* che adottino codici deontologici e sistemi di filtro per l'uso sicuro di *internet*;

a prevedere adeguate forme di coordinamento tra le forze dell'ordine volte a

contrastare i crimini nei confronti dell'infanzia, con particolare riferimento all'abuso sessuale e all'utilizzo delle reti telematiche: il personale destinato a tali compiti dovrà essere altamente specializzato e quanto più possibile distribuito all'interno di forme di coordinamento diffuse sul territorio;

a riferire al Parlamento, anche eventualmente nella sede della commissione parlamentare per l'infanzia, entro il 15 marzo 2002, in merito alla strategia di contrasto adottata al fine di fare emergere il fenomeno, che deve essere considerato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine altresì di accertare le risorse disponibili sul territorio in grado di dare risposte in termini di protezione, diagnosi e cura, nonché di realizzare ambiti per la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie.

(1-00024) « Burani Procaccini, Bertolini, Lupi, Pinto, Azzolini, Palmieri, Crosetto, Santulli, Licastro Scardino, Lavagnini, Lenna, Tarantino, Zorzato, Saro, Savo, Antonio Barbieri, Stradella, Paoletti Tangheroni, Zanetta, Spina Diana, Taborelli, Viale, Verdini, Bondi, Schmidt, Sterpa, Zannettin, Adornato, Oricchio, Parodi, Bertucci, Borriello, Galvagno, Di Virgilio, Bruno, Marinello, Michelini, Masini, Palumbo ».

(26 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

l'Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176, ha reso esecutiva la convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, in tal modo impegnandosi a modificare le proprie normative in attuazione degli impegni assunti con la stessa;

il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nella relazione relativa all'anno 2000, ha puntualmente rilevato e individuato la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, evidenziando i maggiori problemi;

in ottemperanza all'articolo 34, la legge 269 del 1998 ha sanzionato i reati di sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale in danno di minori, considerati quali nuove forme di riduzione in schiavitù, introducendo rilevanti innovazioni, sanzionando cioè anche i clienti, nonché colpendo gli autori di tali reati anche se commessi fuori dal territorio nazionale;

si stanno svolgendo presso l'Unione europea, anche con il contributo dei rappresentanti italiani, i lavori preparatori volti all'elaborazione di una normativa comunitaria che regolamenti anche la protezione dei minori da mezzi di comunicazione come *internet*, attualmente senza alcuna regola, essendo accertato che gran parte di tali reati si realizzano utilizzando le reti telematiche;

a norma degli articoli 39 e 40 gli Stati « adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o di altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti o di un conflitto armato »;

in virtù dell'esecuzione della Convenzione di New York si ha l'obbligo non solo legale ma anche morale di estendere la tutela dei minori a tutto campo, a livello nazionale ma anche internazionale;

impegna il Governo

a snellire le procedure per la denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia postale e delle comunicazioni dei siti *internet* contenenti atti di pedofilia, prevenendo la possibilità di immagazzinare le

immagini, allo scopo di mantenerle come prova una volta che il magistrato si sia attivato;

ad intensificare la collaborazione tra le diverse forze di polizia, compresa la polizia postale e delle comunicazioni, allo scopo di combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nella rete *internet* e fuori di essa;

a favorire il trattamento psicologico, psicoterapeutico e clinico del condannato per reato di pedofilia in danno di minore, da effettuarsi con il consenso dell'interessato e tenendone conto, a normativa vigente, per la concessione di eventuali misure alternative al regime detentivo;

ad operare per la sollecita definizione della normativa della Unione europea su *internet*, con la consapevolezza che ciò non è sufficiente, e quindi ad impegnarsi ad operare a livello delle Nazioni Unite al fine di prevedere una Convenzione di livello internazionale, che potrà divenire operante in tutti i Paesi del mondo;

ad attuare politiche sociali volte al recupero e al reinserimento dei minori vittime di violenze e abusi.

(1-00025) « Mazzuca, Castagnetti, Bimbi, Carbonella, Milana, Rocchi, Marcora, Monaco, Duilio, Pistelli, Bindi, Loiero, Morgando, Frigato, Marini, Boccia, Mosella, Camo, Ruggeri, Potenza ».

(26 ottobre 2001)

La Camera,

premesso che:

pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori sono fenomeni criminali purtroppo sempre esistiti, ma che oggi hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all'utilizzo delle reti telematiche e alla gestione da parte della criminalità internazionale;

come spesso avviene di fronte a fenomeni che si presentano con modalità e dimensioni nuove, la tentazione può essere di rispondere alla giusta indignazione dell'opinione pubblica — in particolare di fronte a reati orribili e indicibili commessi verso bambini e bambine indifesi — con un inasprimento delle pene che, come spesso avviene, non solo non esplicano alcuna azione di deterrenza, ma vanno solo a colpire il terminale dell'azione criminosa (colui che « naviga » in siti pedofili o detiene e si procura il materiale pedopornografico) lasciando, però, più o meno indisturbata la grande criminalità organizzata ad alta tecnologia che produce e, attraverso la rete *internet*, scarica ogni giorno tonnellate di materiale pornografico per la cui produzione migliaia di bambini e bambine, spesso provenienti dai Paesi più poveri e senza protezione alcuna, vengono trafficati, ridotti in schiavitù, stuprati, violati e uccisi in ogni senso;

L'allarmismo indiscriminato e i toni scandalistici, sull'onda anche di inchieste o pseudoinchieste condotte da chi cerca facile notorietà sguazzando in argomenti pruriginosi e fatte più sui *mass media* che non coltivate con gli strumenti corretti delle indagini di polizia, rischiano di produrre effetti deleteri e confusivi sulla coscienza della pubblica opinione e devastanti nei confronti di chi viene coinvolto nelle indagini, mentre su temi così delicati è sempre più necessario concentrare azioni giudiziarie rigorose e silenziose volte a scardinare le centrali di produzione della criminalità organizzata e le eventuali connivenze del capitale finanziario;

la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 (ratificata dall'Italia con la legge n. 276 del 27 maggio 1991) contiene principi generali per il rispetto dei diritti di ogni bambino e di ogni bambina, mentre il « Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile » prevede indirizzi specifici per la lotta e il contrasto ai reati

commessi sia « sul piano interno » sia « sul piano transnazionale, da un individuo, o in modo organizzato » (articolo 3 comma 1), e impegna gli Stati membri a prevedere che tali reati siano compresi « a pieno diritto in ogni trattato di estradizione » (articolo 5 comma 1), a fornire « l'assistenza più ampia possibile per ogni inchiesta penale o procedura di estradizione...compresa l'assistenza per l'acquisizione degli elementi di prova a loro disposizione »... « in conformità con ogni accordo di mutua assistenza legale » (articolo 6 commi 1 e 2), ad adottare « le misure appropriate per il sequestro e la confisca dei beni, quali documenti, averi e altri mezzi materiali utilizzati per commettere o facilitare » tali reati (articolo 7), ad adottare « le misure necessarie a proteggere i diritti e gli interessi dei minori vittime delle pratiche vietate... fornendo adeguati servizi di supporto ai minori vittime e proteggendone la vita privata e l'identità » (articolo 8), ad assumere « tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale » per « prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili...e fare indagini su tali atti », favorendo « la cooperazione e il coordinamento internazionale fra le loro autorità, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali » (articolo 10);

tale fondamentale Protocollo opzionale entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito della decima ratifica;

a tutt'oggi sarebbero solo 3 gli Stati ad aver ratificato tale protocollo aggiuntivo;

l'Italia è firmataria di tale protocollo ma non l'ha ancora ratificato;

il 7 febbraio 2001 la commissione parlamentare per l'infanzia della XIII legislatura, dopo aver svolto un'approfondita indagine conoscitiva, ha votato una risoluzione con la quale invitava il Governo ad agire su diversi piani per contrastare la violenza sessuale sui bambini e lo sfruttamento e l'abuso dei minori a fini commerciali;

le leggi n. 66 del 1996 « Norme contro la violenza sessuale » e n. 269 del 1998 « Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale, quali nuove forme di riduzione in schiavitù » con un impianto innovativo, anche se perfezionabile, hanno predisposto gli strumenti normativi per un'efficace azione di contrasto di questi reati;

le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale e delle comunicazioni, impegnate con sezioni specializzate nelle attività di contrasto a questo tipo di crimini dispongono di organici insufficienti per il contrasto della pedofilia *on line* e sono fortemente limitate dalla scarsità di mezzi a disposizione;

secondo la legislazione vigente, non esiste alcun obbligo per i *providers* di conservare i *files* di *access log*, indispensabili alle forze dell'ordine per acquisire le prove nei casi in questione;

il 10 luglio 2000, come previsto dall'articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per gli affari sociali – ha presentato al Parlamento la relazione annuale sull'attuazione della legge 269 del 1998;

in relazione a quanto già avvenuto in altri Stati dell'Unione europea, è assolutamente necessario provvedere all'istituzione di un'Autorità garante dell'infanzia che abbia tra i suoi compiti principali quello della vigilanza per la difesa dei minori dallo sfruttamento sessuale;

impegna il Governo

a mettere al primo posto nella strategia della lotta alla criminalità organizzata quei fenomeni criminali che quotidianamente sfruttano e violano i diritti di persone ridotte in schiavitù, in particolare delle bambine e dei bambini utilizzati per il mercato dei minori volto alla prostituzione ed alla pornografia infantile;

a presentare al più presto alle Camere il disegno di legge di ratifica del

Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita dei minori, la prostituzione e la pornografia infantile;

a prendere atto del lavoro svolto nella XIII legislatura dalla commissione parlamentare per l'infanzia predisponendo il proprio programma di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori per la presente legislatura anche alla luce degli indirizzi contenuti nella risoluzione votata il 7 febbraio 2001;

a intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;

a istituire presso il ministero dell'interno un dipartimento operativo a tutela dell'infanzia (Doti) o analoghe strutture dotandole di strumenti normativi e tecnici e di adeguate risorse anche di personale altamente specializzato per l'azione di contrasto di tali reati ad alta tecnologia;

a prendere le opportune iniziative affinché presso ogni procura vi siano gli strumenti necessari a svolgere i controlli diretti sulla rete *internet* abbandonando i metodi di indagine tradizionale, in modo tale che la magistratura inquirente possa porre in essere iniziative di contrasto senza la necessità di attendere la denuncia per poter intervenire;

a verificare l'efficienza delle procedure per contrastare efficacemente i siti *istant*, per renderle più rapide pur salvaguardando le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;

a valutare assieme al Parlamento la necessità di apportare opportune modifiche al codice di procedura penale, in modo da permettere tutti gli strumenti investigativi necessari (intercettazioni telefoniche e telematiche, eccetera) per tutti i reati connessi allo sfruttamento sessuale;

a introdurre con urgenza l'obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete *internet* o di *hosting* di pagine *web*, di conservare, per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell'autorità giudiziaria, i dati sul traffico e sulle comunicazioni;

a sensibilizzare gli istituti bancari internazionali e gli organismi a loro preposti, spesso reticenti e il cui interesse prevalente è la diffusione degli strumenti di pagamento piuttosto che la collaborazione con la giustizia, sulla necessità per l'autorità giudiziaria di risposte celeri ed esaurienti circa l'identità di chi paga con carte di credito o altri strumenti o effettua transazioni internazionali a favore di destinatari di cui sia accertato il ruolo di produttori e commercianti di materiale pedopornografico;

a presentare al più presto alle Camere la relazione annuale per il 2000 sull'applicazione della legge n. 269 e il piano delle azioni applicative riferito alle decisioni 276/199/CE del Parlamento europeo del 25 gennaio 1999 e 2000/375/GAI del 29 maggio 2000 del Consiglio per la giustizia e gli affari interni;

a finanziare progetti di formazione e informazione per costituire, attraverso la rete nazionale dei consultori familiari, i pediatri di base, i medici scolastici — dopo un'opportuna azione di aggiornamento professionale di tutti gli operatori — una fitta rete di prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di disagio e turbamento derivanti dall'esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell'ambiente familiare e/o sociale;

a destinare risorse all'aumento e alla riqualificazione degli organici dei servizi deputati alla presa in carico e alla tutela dei minori vittime di violenza, anche tenendo conto delle particolari esigenze dei

minori stranieri, nelle fasi di rilevazione e protezione, favorendo l'accesso ai servizi e l'introduzione di mediatori culturali;

a favorire, con il consenso del condannato per reato di pedofilia in danno di minore o su richiesta di chi tema di compierlo, il trattamento psicoterapeutico nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie, utilizzando le somme del

fondo di cui all'articolo 17, comma 2 della legge n. 269 del 1998.

(1-00026) « Valpiana, Giordano, Pisapia, Vendola, Mascia, Deiana, Titti De Simone, Russo Spenna ».

(5 novembre 2001)

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento*).